



COMUNE DI CODEVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N° 10

DEL 27/07/2015

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L'annoduemilaquindici, addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore 19.30 nei locali della sala consiliare, previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Belan Annunzio	Sindaco	X	
2	Visentin Olives	Consigliere	X	
3	Bacco Sergio	Consigliere	X	
4	Bartella Daniela Romilda	Consigliere	X	
5	Frison Nicolas	Consigliere	X	
6	Meneghin Silvia	Consigliere	X	
7	Previati Alberto	Consigliere		X
8	Rizzonato Valentina	Consigliere	X	
9	Ruzzon Maurizio	Consigliere	X	
10	Ferrara Maddalena	Consigliere	X	
11	Vessio Francesco	Consigliere	X	
			10	1

Assiste alla seduta il Dott. Chirico Giuseppa Segretario del Comune.

Il Sig. Belan Annunzio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatore i consiglieri: Bartella Daniela Romilda, Rizzonato Valentina, Ferrara Maddalena

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Esaminata la proposta n. 12/2015;

ESPRIME

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica stessa.

Data, 13.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to **Eugenia Moscardi**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Esaminata la proposta:

- Certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto ed esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:
 - X Favorevole**
 - o Contrario per i seguenti motivi:

- Attesta che il presente atto non necessita di parere contabile

Data, 13.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to **Rag. Maria Romanato**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 dell'01.07.2015 ad oggetto: "Proposta al Consiglio Comunale in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria (IMU) per l'anno 2015";

Vista ancora la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell'08.05.2015 con la quale è stato approvato "lo schema di bilancio di previsione 2015 triennio 2015-17 con funzione autorizzatoria – relazione previsionale e programmatica 2015-17 – Bilancio armonizzato di cui all'art. 9 del D.Lgs n. 118/2011 con funzione conoscitiva";

Premesso che:

-l'art.1 comma 639 della legge n. 147/2013, legge n. 147/2013, legge di stabilità 2014, ha istituito dal 01-01-2014 la IUC (imposta unica comunale)

-essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

-l'art.1 comma 703 della legge di stabilità 2014 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Richiamata la normativa in materia di IMU che ha subito numerose e notevoli modifiche per effetto di svariati provvedimenti legislativi in materia:

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
Il presupposto dell'Imu è, analogamente all'ICI, il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 504/1992;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- l'art. 13 comma 2 del DL n.201/2011 come modificato dal DL n. 47/2014 convertito dalla legge n. 80/2014 stabilisce che dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'art. 13, comma 9 bis, del DL n. 201 del 2011, come modificato dal D.L. 133/2013 dispone che dal 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i "fabbricati merce" costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art.1, comma 707, della legge n.147 del 2013, legge di stabilità per l'anno 2014, dispone la riduzione del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, da 110 a 75;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

I Comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Viste le ulteriori modifiche introdotte all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 dal comma 707 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità anno 2014) l'IMU **non si applica**:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;

Considerato che in merito alle aliquote:

- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali (aliquota minima 0,46 per cento aliquota massima 1,06 per cento);
- l'art. 13, comma 7, del DL n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione fino a due punti percentuali (aliquota minima 0,2 per cento e aliquota massima 0,6 per cento);

Considerato che il comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 prevede l'applicazione della detrazione di euro 200,00 all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 e alle relative pertinenze e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati;

Visto il comma 640 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), che stabilisce che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, i limiti prefissati per la sola IMU;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Richiamato il Regolamento Comunale IUC, per l'applicazione dell'IMU approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 19/05/2014;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2014 avente ad oggetto la determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2014;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 08/05/2015 ad oggetto: "Determinazione del valore delle aree edificabili per l'anno 2015 - Conferma valori già in vigore per l'anno 2014";

Ritenuto confermare, per l'anno 2015 nonostante le enormi difficoltà nel recuperare le risorse per l'esercizio finanziario in corso, le aliquote Imu approvate con la citata deliberazione consigliare:

- **aliquota ordinaria 8,6 per mille applicabile a tutti gli immobili** non rientranti tra le tipologie sottoelencate;
- **aliquota 5 per mille** e detrazione ordinaria di € 200,00 per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7;
- **aliquota 9,6 per mille** per le aree fabbricabili (comprese le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2);
- **aliquota 8,6 per mille** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 e nello specifico:

aliquota 7,6 per mille il cui gettito è di competenza dello Stato

aliquota 1 per mille il cui gettito è di competenza del Comune;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2014, pubblicato in G.U.R.I. n. 301 del 30/12/2014 che differiva al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali ulteriormente differito al 31 maggio 2015;

Vista l'ulteriore proroga del Ministero dell'Interno che stabilisce la scadenza al 31 luglio 2015;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL n. 174/2010;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile dell'ufficio tributi e dal responsabile del servizio finanziario

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti:

presenti: 10

favorevoli: 6

contrari: 3 (Bacco, Ruzzon, Ferrara)

Astenuti: 1 (Vessio)

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate di proporre al Consiglio Comunale:

- di determinare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria (IMU):
 - aliquota ordinaria 8,6 per mille** applicabile a tutti gli immobili non rientranti tra le tipologie sottoelencate;
 - aliquota 5 per mille** e detrazione ordinaria di € 200,00 per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7;
 - aliquota 9,6 per mille** per le aree fabbricabili (comprese le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2);
 - aliquota 8,6 per mille** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 e nello specifico:
 - aliquota 7,6 per mille il cui gettito è di competenza dello Stato
 - aliquota 1 per mille il cui gettito è di competenza del Comune;
- di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto propedeutico al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;
- di inviare la presente proposta di deliberazione al Consiglio Comunale.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione:

presenti: 10

favorevoli: 6

contrari: 3 (Bacco, Ruzzon, Ferrara)

Astenuti: 1 (Vessio)

DELIBERA

Di dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 del T.U. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Fto Belan Annunzio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dott. Chirico Giuseppa

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 T.U. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online, per quindici giorni consecutivi.

Lì, 31.07.2015

IL MESSO COMUNALE
f.to Oscar Boscaro

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno . _____

- ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 T.U. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dott. Chirico Giuseppa